

A.NA.VO. ONLUS

Associazione NAzionale di VOlontariato

Via Ponte Carolino, 122 ☎ 0823403048
81024 MADDALONI (CE)

www.anavolontariato.it

STATUTO

(Adeguamento statutario al decreto legislativo 460/97 sulle O.N.L.U.S. approvato dall'assemblea dei soci in data 18/6/1998)

ART.1

COSTITUZIONE E SEDE

1 - In data 24/2/1994 si è costituita con sede in Maddaloni, già alla via Amendola n° 9, ed attualmente alla Via Ponte Carolino no122, presso le "Suore Eucaristiche, la "Associazione A Na.Vo. (Associazione Nazionale di Volontariato) Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" in breve denominabile anche come "Associazione A Na.Vo. Onlus".

2 - I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono democratici.

ART. 2

FINALITA'

1 - L'Associazione ANa.Vo. Onlus non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente scopi di solidarietà sociale per:

- promuovere la collaborazione e l'aiuto ai disabili fisici e psichici, a minori, ad anziani e a tutte quelle persone che si trovano in difficoltà sociali soggette a situazioni di emarginazione o che comunque necessitano dell'aiuto del volontariato per l'inserimento nel tessuto sociale e per il rispetto dei loro diritti di cittadini;
- attuare costantemente attività concrete di sostegno all'inserimento sociale dei disabili e di appoggiare gli stessi con ogni mezzo ritenuto indispensabile affinché si realizzino tutti i diritti garantiti dalla Costituzione Italiana;
- promuovere anche in collaborazione con altri organismi: Congressi, convegni, tavole rotonde, seminari di studi, conferenze pubbliche, corsi di formazione su problemi di cui agli scopi dell'organizzazione;
- attuare l'assistenza socio-sanitaria domiciliare finalizzata al pieno inserimento sociale dei disabili, degli anziani, dei minori in difficoltà, dei tossicodipendenti e di tutti i cittadini soggetti a situazioni di emarginazione;

- creare squadre di volontari specializzati in specifiche attività e capaci di intervenire anche a fronte di calamità ambientali e situazioni di emergenza che interessano la collettività;
- mettere a disposizione gratuita tutta la propria opera professionale per tutti quei settori ove sono richiesti, l'attività dell'associazione, i soci con specifiche qualifiche;
- svolgere tutte quelle attività che vanno dagli interventi educativi e rieducativi per minori in difficoltà, all'accompagnamento all'assistenza domiciliare e al disbrigo di procedure amministrative in favore di tutte le persone non autosufficienti che comunque necessitano di aiuto;
- svolgere l'attività di risanamento degli ambienti, delle abitazioni: valorizzazione dei beni culturali, ambientali, promozione di attività culturali e sociali;
- svolgere attività di supporto per forme di sperimentazione scolastica e di alternamento degli insegnanti della scuola materna, dell'obbligo e di II° grado per il sostegno alla piena integrazione di quei soggetti in difficoltà;
- svolgere attività di animazione culturale, sportiva, ludico-ricreativa finalizzata agli obiettivi di una progettazione sociale mirata al corretto inserimento sociale di minori provenienti da famiglie multiproblematiche;
- svolgere attività nell'ambito di progetti speciali di intervento internazionale, nazionale, regionale, provinciale, comunale;
- inserire ed impegnare nelle varie attività dell'Associazione previo accordo e convenzione, con il Ministero della Difesa, con il Ministero degli Interni e dell'Ambiente, quei giovani che intendono compiere, in alternativa al servizio militare, un periodo di servizio civile che li impegni all'interno di programmi di sviluppo nella loro Regione di residenza;
- organizzare ed espletare corsi di formazione esterni ed interni all'Associazione al fine di preparare i soci tecnicamente e di formarli all'attuazione di interventi specializzati;
- eseguire per conto degli enti pubblici (Regione, Provincia, ecc.) e non, indagini ed analisi del territorio per quanto attiene agli scopi dell'Associazione nelle sue componenti fondamentali;
- svolgere attività di mensa e/o assistenza alimentare in favore di persone bisognose, a titolo gratuito e senza scopo di lucro.

2 - L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

ART.3

PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

1 - il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

2 - Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori.

3 - Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- versamenti effettuati dai soci fondatori;
- quote associative e contributi dei soci;
- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
- contribuzioni di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari, rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo.

4 - I fondi sono depositati presso l'Istituto di Credito stabilito dal Comitato esecutivo.

5 - Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario.

6 - Il Comitato esecutivo annualmente stabilisce la quota annuale di iscrizione all'Associazione.

7 - L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota associativa. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli associativi.

8 - I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per la quota associativa, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso

di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

9 - Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

10 - L'Associazione può emettere "titoli di solidarietà".

ART.4

GLI ORGANI

1 - Sono organi dell'Associazione A. Na.Vo. Onlus:

- L'Assemblea degli aderenti;
- Il Comitato Esecutivo;
- Il Presidente.

2 - L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART.5

ADERENTI

1 - L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

2 - Sono Soci dell'Associazione coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza. Ogni socio in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

3 - Nella domanda di ammissione, accolta dal Comitato esecutivo, l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Comitato esecutivo.

4 - Gli aderenti cessano di appartenere all'organizzazione per:

- dimissioni volontarie;
- per non avere effettuato il versamento della quota associativa per almeno tre mesi;
- per morte;
- per indegnità deliberata dal Comitato esecutivo. In tal caso è ammesso ricorso al Collegio dei probiviri il quale decide in via definitiva.

5 - Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito.

6 - L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

ART. 6

ASSEMBLEA DEGLI ADERENTI

1 - L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

2 - Essa è presieduta dal Presidente ed è convocata dal Presidente stesso in via ordinaria ogni sei mesi, e in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

3 - La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli aderenti; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

4 - La convocazione è fatta mediante una lettera inviata a tutti gli aventi diritto al voto, almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

5 - In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della

metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente.

In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega.

6 - Ogni aderente all'Associazione ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad altro aderente all'Associazione che non sia revisore o dipendente dell'Associazione. Ciascun aderente non può essere portatore di più di una delega.

7 - Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti fatto salvo quanto disposto nel successivo comma 8.

8 - Per l'approvazione dei Regolamenti, le modifiche statutarie e la distribuzione di utili, avanzi netti di gestione, riserve o fondi, occorre il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione. Per le deliberazioni di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei due terzi dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione.

9 - L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- eleggere i membri del Comitato esecutivo;
- eleggere i componenti del Collegio dei probiviri;
- eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei conti;
- approvare il programma di attività proposto dal Comitato esecutivo;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello Statuto di cui all'articolo 19; - stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli aderenti.

ART.7

COMITATO ESECUTIVO

1 - Il Comitato esecutivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti tra gli aderenti stessi, ed è composto da 9 membri. Esso può cooptare altri tre membri, in qualità di esperti, con solo voto consultivo.

2 - Il Comitato esecutivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno ogni sei mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

3 - Il Comitato esecutivo ha i seguenti compiti:

- fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- assumere personale;
- eleggere il Presidente;
- nominare il Segretario;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;
- ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

ART. 8
PRESIDENTE

- 1 - Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea degli aderenti e del Comitato esecutivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza di voti.
- 2 - Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 13 e qualora non ottemperi a quanto disposto nell'articolo 6 comma 3 e nell'articolo 7 comma 2 del presente Statuto.
- 3 - Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Comitato esecutivo.
- 4 - In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Comitato esecutivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
- 5 - In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

ART9
VICE PRESIDENTE

- 1 - Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ART. 10
SEGRETARIO

Il Segretario coadiuva il Presidente nei seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del Registro degli aderenti;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Comitato esecutivo;
- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo che sottopone al Comitato esecutivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Comitato esecutivo entro il mese di marzo;
- provvede alla tenuta dei registri della contabilità dell'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;

- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato esecutivo;
- è a capo del personale.

ART. 11

LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

1 - Oltre alla tenuta dei libri prescritti per legge, l'AsSOciazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Comitato esecutivo e dei Revisori dei Conti nonché il Libro degli Aderenti all' Associazione.

2 - I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

ART. 12

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1 - Il Collegio dei probiviri è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall' Assemblea.

Esso elegge nel suo seno il Presidente.

2 - Il Collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi.

3 - Esso giudica “ex bono et aequo” senza formalità di procedure. Il lodo emesso è inappellabile.

ART. 13

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1 - Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea.

Esso elegge nel suo seno il Presidente.

2 - Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli art.2403 e seguenti del Codice Civile. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Partecipa alle riunioni del Comitato esecutivo a norma di legge.

3 - Esso agisce di propria iniziativa su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione di un solo aderente fatta per iscritto e firmata.

4 - Il Collegio riferisce semestralmente all'Assemblea con relazione scritta firmata e distribuita a tutti gli aderenti.

ART. 14

GRATUITA' DELLE CARICHE

- 1 - Tutte le cariche sono gratuite. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.
- 2 - Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ART. 15

BILANCIO

- 1 - Ogni anno devono essere redatti, a cura del Comitato esecutivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza dei voti.
- 2 - Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.
- 3 - Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.
- 4 - I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

ART. 16

DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ADERENTI

- 1 - Gli aderenti hanno diritto nell'Assemblea, di votare direttamente o per delega, di svolgere il lavoro preventivamente concordato e di recedere dall'appartenenza all'organizzazione.
- 2 - Gli aderenti hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, di pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'Assemblea e di prestare il lavoro preventivamente concordato.

ART. 17

QUOTASOCIALE

- 1 - La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'Assemblea. Essa è mensile, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.
- 2 - Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

ART. 18

AVANZI DI GESTIONE

1 - All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, Statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

2 - L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse

ART.19

SCIoglimento

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 20

MODIFICA ALLO STATUTO

1 - Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno cinque aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti all'Associazione.

ART. 21

NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.